

WINE and SPIRITS



20
21 MARZO

LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR , LONDRA

+44 20 7292 3910

+44 20 7292 3911

londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

brexithelp@ice.it

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE

Ufficio di Londra | Desk Brexit

Si ringrazia:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Avv. Sara Armella

WSTA

Antonietta Kelly e Claudio Povero

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica

© OLGA IONINA, ZERBOR, ROSTISLAVSEDLACEK, DENIS MICHALIOV, DIMA SOBKO | www.123rf.com

WINE AND SPIRITS

PREMESSA

Il commercio del vino è regolato dall'allegato TBT n.5 (Trade in Wine) dell'Accordo di libero scambio tra Unione Europea e Regno Unito anche detto "Accordo di Natale".

Con "vino" si intendono le uve fresche, il mosto di uve e il mosto di uve parzialmente fermentato che sono stati vinificati o aggiunti al vino nel territorio della parte esportatrice.

La normativa si applica, come vedremo in seguito, ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato.

Requisiti base per esportare in UK post-Brexit:

- presentare una dichiarazione doganale;
- possedere un codice EORI;
- dimostrare l'origine della merce per beneficiare del dazio zero.

ETICHETTATURA

a. Norme, tempistiche e figura dell'FBO

Salvo diversamente indicato, l'etichettatura del vino importato e commercializzato ai sensi dell'accordo è effettuata in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della parte importatrice.

Prima della fine del periodo di transizione, l'etichettatura delle bevande spiritose e di altre bevande alcoliche (escluso il vino) era disciplinata dal Regolamento (1169/2011) (FIC) sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori dell'UE. Queste regole sono state incorporate nella legislazione del Regno Unito, pertanto le bevande spiritose, a base di alcolici e a base di vino (di seguito denominate "prodotti alcolici"), continueranno a essere tenute a includere il nome e l'indirizzo di un operatore del settore alimentare responsabile (FBO- Food Business Operator) sulle loro etichette.

Le informazioni vengono utilizzate per identificare l'azienda che ha la responsabilità legale per l'immissione di un prodotto sul mercato. Di conseguenza, a seconda di dove i prodotti vengono immessi sul mercato, potrebbe essere necessario rivedere le etichette.

I regolamenti definiscono l'FBO come "l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ...con il cui nome o ragione sociale l'alimento è commercializzato o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nell'Unione".

Poiché il Regno Unito ha mutuato il contenuto dal regolamento, il riferimento ad un'attività con sede all'interno dell'UE sarà sostituito dal riferimento ad un'attività con sede nel Regno Unito.

GB (Scozia, Inghilterra e Galles) - dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2022

Un periodo di grazia di 21 mesi è stato concesso per l'etichettatura degli alimenti confezionati - tra cui il vino - diretto da UE verso GB.

Le aziende potranno quindi continuare ad utilizzare il nome e l'indirizzo di un importatore (FBO) con sede nell'UE, GB o NI, sull'etichetta del vino commercializzato in GB fino al 30 settembre 2022.

Per le importazioni di vino sfuso, è possibile utilizzare il nome e l'indirizzo di un imbottigliatore (FBO) con sede nell'UE, GB o NI, sull'etichetta del vino commercializzato in GB fino al 30 settembre 2022.

GB (Scozia, Inghilterra e Galles) - dal 1° ottobre 2022

Il vino commercializzato in GB deve essere etichettato con il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore (FBO) situato in GB ovvero Scozia, Inghilterra o Galles.

Irlanda del Nord (NI) - dal 1° gennaio 2021

L'Irlanda del Nord (secondo il Protocollo dell'Irlanda del Nord) resta nel Mercato Comune Europeo, relativamente allo scambio di beni, quindi rispetterà le norme unionali relative alla circolazione delle merci (in materia di dogane, IVA, accise e sistema EMCS) e di conseguenza le norme UE per l'etichettatura degli alimenti.

Dal 1° gennaio 2021, è necessario utilizzare il nome e l'indirizzo di un importatore (o imbottigliatore nel caso di vino sfuso) con sede nell'UE o NI sull'etichetta del vino commercializzato in Nord Irlanda.

Non sono state apportate modifiche alle attuali disposizioni relative ai documenti di accompagnamento dell'UE per l'importazione di vino dall'UE al Nord Irlanda.



b. L'etichetta secondo l'accordo

- 1) Una parte, Ue o UK, (fonte TCA) non esige che sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio del vino dell'altra parte, figurino alcuna delle date seguenti o loro equivalenti:
 - a. data di confezionamento;
 - b. data di imbottigliamento;
 - c. data di produzione o fabbricazione;
 - d. data di scadenza, data limite per l'uso, data limite per l'uso o il consumo e relative varianti;
 - e. termine minimo di conservazione e relative varianti;
 - f. data di vendita raccomandata.

In deroga alla lettera e., una parte può esigere l'indicazione del termine minimo di conservazione su prodotti che, a causa dell'aggiunta di ingredienti deperibili, potrebbero avere un termine minimo di conservazione inferiore alle normali aspettative del consumatore.

- 2) Ciascuna parte provvede affinché sull'etichetta dei prodotti sia indicato un codice che consente l'identificazione del **lotto** cui il prodotto appartiene, a norma della legislazione della parte esportatrice del prodotto condizionato. Il codice del lotto deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Una parte non consente la commercializzazione di prodotti condizionati che non sono conformi a tali prescrizioni (quindi obbligatorio).
- 3) Ciascuna parte permette che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni o l'indicazione del numero di unità di bevande alcoliche o di unità di alcol, se necessario, figurino su un'etichetta supplementare apposta a un contenitore per vino. Le unità del Regno Unito non sono le stesse unità dell'UE (8 g di alcol, rispetto a 10 g nell'UE). Le etichette supplementari possono essere apposte al contenitore per vino dopo l'importazione ma prima che il prodotto sia immesso sul mercato nel territorio della parte, purché le informazioni obbligatorie figurino integralmente e in modo preciso.
- 4) I produttori di alcol sono incoraggiati a riportare sulle etichette le informazioni relative alla salute e sulla responsabilità sociale. Ad esempio è consigliato l'utilizzo del pittogramma della gravidanza oppure l'utilizzo della dicitura "È più sicuro non bere alcolici durante la gravidanza". È parimenti consigliata l'adozione di formule che scoraggino il consumo irresponsabile o il consumo di alcol da parte di minorenni.



- 5) Il vino può contenere allergeni che possono colpire i consumatori con allergie o intolleranze alimentari. Per tale motivo, i vini devono includere una dichiarazione su una delle etichette nel caso in cui uno dei 14 allergeni designati dalla legislazione alimentare sia presente nel prodotto:
 - vini con anidride solforosa superiore a 10 mg / litro;

- vini con latte o ovoprodotti (limiti rilevabili nel prodotto finito a livelli superiori a 0,25 mg / litro) devono essere chiaramente etichettati.

La dicitura **deve includere** la parola "*contains*":

- sulphur dioxide/sulphites/sulfites;
- 'egg', 'egg protein', 'egg product', 'egg lysozyme', 'egg albumin' 'milk', 'milk products', 'milk casein' o 'milk protein'.

NB: La parte importatrice NON esige che sull'etichetta siano indicati gli allergeni che sono stati usati nella produzione del vino ma che non sono presenti nel prodotto finito.

Disposizioni transitorie ed esaurimento scorte

Il vino che, alla data di entrata in vigore dell'accordo, è stato prodotto, descritto ed etichettato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, ma in maniera non conforme a quanto stabilito dall'accordo stesso, può continuare a essere etichettato e immesso sul mercato:

- a) da grossisti o produttori, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
- b) da dettaglianti, fino ad esaurimento delle scorte.

L'allegato sul commercio del vino sarà rivisto dalle parti entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo per apportare miglioramenti e ulteriori semplificazioni commerciali.

Ricordiamo inoltre, che dal **1° gennaio 2021** tutto il **materiale da imballaggio in legno** (pallet, casse, scatole ecc.) che si muove tra GB e l'UE deve soddisfare gli standard internazionali ISPM15 (International Standards for Phytosanitary Measures) sottoponendosi a trattamento termico e marcatura.

Per la circolazione intra-UE non è necessario il rispetto di tali standard ma se la spedizione diretta verso l'Irlanda del Nord transitasse per la Gran Bretagna allora dovrebbe ugualmente rispettare gli standard ISPM15.

Altre informazioni utili

Pratiche enologiche e standard: il commercio dei prodotti vitivinicoli tra UE e UK avviene secondo le pratiche enologiche per il vino raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ("OIV").

Altre pratiche enologiche e restrizioni congiuntamente accettate dalle parti:

- a) il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere usati per l'arricchimento e l'edulcorazione a condizioni specifiche e limitate (fissate all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 mantenuto), fatta salva l'esclusione dell'uso di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente accordo;
- b) l'aggiunta di acqua nella vinificazione non è consentita, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche;
- c) le fecce fresche possono essere usate a condizioni specifiche e limitate (stabilite all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione e all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione mantenuto).

Metodi di analisi: utilizzati nell'ambito delle operazioni di controllo sono quelli riconosciuti e pubblicati dall'OIV.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Le indicazioni geografiche (IG) registrate nell'Unione Europea al 31.12.2020 continuano ad essere protette nel Regno Unito senza riesame, senza necessità di presentare una nuova domanda e gratuitamente. Tale protezione durerà fintanto che le stesse IG saranno protette nell'Unione.

Le IG che erano allo stato di domanda nell'UE al 31.12.2020 non coprono più il Regno Unito (ma continuano a coprire l'Irlanda del Nord), così come tutte le nuove domande presentate dopo il 31 dicembre 2020.

Per far sì che quest'ultime siano protette anche nel resto del Regno Unito dovranno essere oggetto di autonoma domanda nel Regno Unito in base alla nuova procedura nazionale prevista dal Paese.

Il Department for Environment, Food and Rural Affairs (**Defra**) è l'autorità competente per le IG nel Regno Unito (incluso NI).

Loghi

I tradizionali simboli dell'UE potranno continuare ad essere utilizzati nella commercializzazione nel Regno Unito dei prodotti alimentari e agricoli contraddistinti da IG dell'UE registrate al 31 dicembre 2020.

Tuttavia, a partire dal **1° gennaio 2024** tali simboli dovranno essere accompagnati dai nuovi simboli, adottati nel Regno Unito già dal 1° gennaio 2021 per tutte le nuove domande nazionali UK.

L'uso del logo IG del Regno Unito è facoltativo per i vini e le bevande spiritose.

I simboli IG del Regno Unito proteggono quindi i nomi dei prodotti registrati quando vengono venduti in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles).

(Fonte: <https://www.gov.uk/guidance/protected-geographical-food-and-drink-names-uk-gi-schemes>)

È possibile utilizzare tale logo sul prodotto solo se il nome dispone di protezione IG. È necessario utilizzare il logo associato alla designazione assegnata al nome IG registrato.

Non si deve:

- alterare, ritagliare o distorcere il logo;
- cambiare il suo colore;
- cambiare la sua tonalità (se si utilizza una specifica in bianco e nero (*));
- aggiungere o rimuovere qualsiasi parte del logo.

Dimensioni e posizione

Si deve:

- stampare l'intero logo con una dimensione minima di 15 mm x 15 mm;
- avere uno spazio di 4,5 mm intorno al bordo di un'etichetta, altro testo o immagini;
- visualizzare il logo sul prodotto o la sua etichetta nello stesso campo visivo del nome IG registrato.

Specifica del colore

Utilizzare sia:

- Sistema di corrispondenza Pantone: gold - solid PMS 467 C, black - PMS BLACK C;
- Sistema CMYK: oro - C:0 M:15 Y:40 K:15, nero - K: 100.

Specifica in bianco e nero (*)

Utilizzare sia:

- PMS BLACK C;
- CMYK system: C:0 M:0 Y:0 K:100.

Per utilizzare in bianco e nero, non si deve mai invertire il logo rispetto allo sfondo scuro.

Formati file

- Colore o bianco e nero;
- EPS: formato ad alta risoluzione per la stampa su larga scala in tinte piatte CMYK o PMS;
- JPEG: formato di file compresso ampiamente supportato dalla maggior parte delle piattaforme;
- PNG: formato di alta qualità per l'utilizzo dello schermo e dei siti web.

[Logo PDO](#)

[Logo PGI](#)

[Logo TSG](#)



PDO, PGI e TSG logo: versione a colori

PDO, PGI e TSG logo: versione bianco e nero

PRODOTTI BIOLOGICI

L'accordo stabilisce l'equivalenza dell'attuale legislazione biologica e dei sistemi di controllo dell'UE e del Regno Unito per tutte le categorie di prodotti biologici.

La Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) ha riconosciuto l'UE come equivalente ai fini del commercio di prodotti



organici pertanto alimenti e mangimi certificati come biologici nell'UE continueranno ad essere accettati come biologici in Gran Bretagna fino al **31 dicembre 2023** (e viceversa secondo l'equivalenza). Tra UE e Nord Irlanda non vi sono modifiche: il commercio di prodotti organici continua come prima.

Tale riconoscimento sarà rivalutato entro la fine del 2023 alla luce delle nuove norme dell'UE per i prodotti biologici che dovrebbero essere applicate dal 1° gennaio 2022.

Gli OdC - Organismi di Certificazione di prodotto - dell'UE secondo quanto stabilito non dovranno richiedere un riconoscimento da parte del DEFRA (Dipartimento dell'ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali inglese) fino alla data stabilita.

Come misura temporanea, i prodotti biologici importati in GB dall'UE, **NON** richiederanno un **certificato di ispezione (COI)** fino al **1° gennaio 2022**.

Con l'approvazione del Reg. di Esecuzione (UE) 2020/2196, che modifica il Reg. (UE) n. 1235/2008, l'Unione Europea ha riconosciuto equivalenti alcuni Organismi di controllo britannici. I prodotti biologici certificati da

quest'ultimi potranno pertanto, se accompagnati da regolare Certificato di ispezione (COI), essere importati nell'Unione ai sensi della vigente normativa.

(Fonte: <https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food>)

CERTIFICAZIONE SEMPLIFICATA

L'accordo ha introdotto una **certificazione semplificata** (Appendice C) per l'importazione di vino dell'UE nel Regno Unito e per l'esportazione di vino prodotto nel Regno Unito verso l'UE e il Nord Irlanda.

L'autocertificazione **NON necessita di includere i risultati di analisi di laboratorio e può essere autocertificato da produttori ed esportatori.**

Quindi, per il vino prodotto in una parte e immesso sul mercato dell'altra, **la documentazione e la certificazione, che possono essere richieste dall'una o dall'altra parte, sono limitate a tale certificato**, autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice.

Su richiesta delle autorità competenti della parte in cui le merci devono essere immesse in libera pratica è consentito alle stesse l'accesso al documento elettronico o ai dati necessari per la sua redazione. Se l'accesso ai pertinenti sistemi elettronici non è disponibile, i dati necessari possono essere richiesti sotto forma di documento cartaceo. Le parti auspicano di un modello elettronico che abbia le medesime caratteristiche.

Il Defra ha confermato che i nuovi requisiti di certificazione per le importazioni di vino dell'UE nel Regno Unito si applicheranno dal **1° luglio 2021**.

All'opposto, i movimenti di vino prodotto nel Regno Unito verso l'UE richiedono il completamento dei nuovi certificati sin dal **1° gennaio 2021**.

APPENDICE C - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER IL VINO IMPORTATO [DALL'UNIONE EUROPEA / DAL REGNO UNITO] VERSO [IL REGNO UNITO / L'UNIONE EUROPEA] (1)

| | |
|--|--|
| 1. Esportatore (nome e indirizzo) | 2. N. progressivo (2) |
| 3. Importatore (nome e indirizzo) | 4. Autorità competente del luogo di spedizione [nell'Unione europea / nel Regno Unito] (3) |
| 5. Timbro doganale (solo per uso ufficiale [dell'Unione europea / del Regno Unito]) | |
| 6. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto (4) | 7. Luogo di scarico (se diverso da 3) |
| 8. Descrizione del prodotto importato (5) | 9. Quantità in l/hl/kg |
| | 10. Numero di contenitori (6) |
| <p>11. Certificato</p> <p>"Il prodotto sopra designato è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate a norma dell'allegato TBT-5 - Scambi di vino dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra. È stato prodotto da un produttore soggetto a ispezione e vigilanza da parte della seguente autorità competente (7)</p> <p>Speditore che attesta le informazioni di cui sopra (8)</p> <p>Identificazione dello speditore (9)</p> <p>Luogo, data e firma dello speditore</p> | |

NOTE:

- (2) Indicare il numero di tracciabilità della partita, vale a dire il numero progressivo che la identifica nei registri dell'esportatore.
- (3) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'autorità competente del Regno Unito o dello Stato membro dell'Unione Europea dal quale la partita è esportata, che è responsabile della verifica delle informazioni contenute nel presente certificato.
- (4) Indicare il trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'Unione europea o del Regno Unito; specificare il modo di trasporto (nave, aereo, ecc.) e il nome del mezzo di trasporto (nome della nave, numero del volo, ecc.).
- (5) Fornire le seguenti informazioni:
 - denominazione di vendita come figura sull'etichetta;
 - nome del produttore;
 - regione viticola;
 - nome del paese di produzione (uno degli Stati membri dell'Unione europea o Regno Unito);
 - nome dell'IG, se pertinente;
 - titolo alcolometrico volumico totale;
 - colore del prodotto (indicare soltanto "rosso", "rosato" o "bianco");
 - codice della nomenclatura combinata (codice CN).
- (6) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.
- (7) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'autorità competente pertinente di uno degli Stati membri dell'Unione europea o del Regno Unito.
- (8) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dello speditore.
- (9) Indicare: - per l'Unione europea: codice accisa del sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), o numero partita IVA se lo speditore non ha un codice SEED, o riferimento al numero nell'elenco o nel registro di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione 119; - per il Regno Unito: codice accisa del sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), o numero di partita IVA se lo speditore non ha un codice SEED, o riferimento al numero WSB.

AREA DI CRITICITA'

Permane tuttavia, ad oggi, un'area di criticità. La consultazione del Gov.UK, infatti, restituisce ancora questa dicitura: "I certificati UK VI-1 non sono richiesti per i vini dell'UE importati in GB (Inghilterra, Scozia e Galles) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021."

Al contempo però si ritiene che l'autocertificazione, descritta all'Appendice C, sostituisca il modulo VI-1. Quindi se non subentrerà nessun cambiamento entro dicembre 2021 si verificherà la coesistenza momentanea di queste due differenti certificazioni.

L'impasse potrebbe essere superata solo con una statuizione ufficiale in forza della quale l'autocertificazione sostituirà il modello VI-1.

Inoltre, proprio per evitare lungaggini nei procedimenti doganali, gli operatori del settore hanno formulato richiesta di rinviare ulteriormente l'introduzione dei nuovi certificati in forma cartacea, per le importazioni di vino dall'UE, fino all'introduzione di un modello elettronico così come citato nell'Accordo.

Altrettanto discussa resta la necessità del cosiddetto "stamp" da parte delle autorità competenti.

Occorrerà attendere le prossime settimane per un chiarimento su tali punti.

SPEDIZIONI VERSO LA GRAN BRETAGNA (MERCE IN REGIME DI SOSPENSIONE D'ACCISA)

La circolazione di prodotti soggetti ad accisa avviene da deposito fiscale nazionale, o da speditore registrato, verso altro deposito fiscale o destinatario registrato UK (titolari di codice di accisa).

L'esportazione richiede la trasmissione della **dichiarazione doganale (DAU)** da parte dell'operatore economico all'ufficio doganale di esportazione.

I prodotti soggetti ad accisa dovranno circolare con il documento **e-AD***, dal deposito fiscale nazionale fino al luogo dal quale lasceranno il territorio dell'UE.

Il processo genererà un **codice di riferimento amministrativo (ARC)**, di 21 caratteri, univoco per quel movimento specifico. Il codice deve viaggiare con la merce in ogni momento e verrà riportato nella casella 44 del DAU.

Per la spedizione di vino da parte di piccoli produttori (**produzione annua < 1.000 hl**) è previsto l'utilizzo del modello **MVV (Movimenti dei prodotti VitiVinicoli)**, istituito dal Regolamento 314/2012/UE. Questo modello è utilizzato per scambi nazionali e spedizioni intracomunitarie di prodotto imbottigliato o sfuso. L'**MVV-E elettronico** è ad oggi obbligatorio.

Il depositario autorizzato deve compilare e presentare l'e-AD tramite il **sistema EMCS****, prima che abbia luogo il movimento.

Questo sistema rimarrà in funzione fino al 31 maggio 2021 per i movimenti in corso di prodotti soggetti ad accisa, tra l'UE e il Regno Unito, iniziati prima della fine del periodo di transizione 31.12.2020. Il sistema europeo EMCS può continuare ad essere utilizzato solo per spostare merci dall'UE al NI.

L'operazione di esportazione sarà chiusa dall'Ufficio doganale di esportazione sulla base delle informazioni contenute nel visto uscire dell'Ufficio doganale di uscita comunitario; la contestuale emissione della **nota di esportazione** concluderà la circolazione in regime sospensivo da accisa e comporterà lo svincolo della relativa garanzia.

L'esportatore riceverà la notifica elettronica della conclusione dell'operazione di esportazione e della circolazione.

In caso di vendite a distanza, cd. online selling, si consiglia la lettura del manuale sulla fiscalità elaborato dal Desk Brexit e disponibile a questo link [FISCALITA'](#).

Se la vendita avviene per internet (Distance selling), le accise devono essere pagate prima dell'arrivo dei vini in Gran Bretagna. Premesso che per spedire prodotti nazionali in regime sospensivo occorre comunque un deposito fiscale, nel caso delle vendite online conviene effettuare la spedizione tramite corriere o spedizioniere specifico con numero di accisa che potrà direttamente incaricarsi del pagamento di tutte le imposte.


SPEDIZIONE VERSO LA GRAN BRETAGNA

(MERCE IN REGIME DI ACCISA ASSOLTA)

Le spedizioni da operatori economici nazionali verso Gran Bretagna di prodotti immessi in consumo in Italia avvengono dal 1° gennaio 2021 rispettando tale sequenza:

- applicazione regime di esportazione (espletamento formalità doganali), con restituzione dell'accisa nazionale;
- esportazione diretta (dogana di uscita dello Stato): i prodotti pervengono alla dogana scortati dal DAS;
- esportazione indiretta (dogana di uscita di altro Stato Membro): fattispecie non ammessa dalla Commissione Europea.

Spedizioni di vino dall'Italia verso la Gran Bretagna



- Depositi fiscali → circolazione dei prodotti vitivinicoli in sospensione da accisa con emissione di e-AD;
- Piccoli produttori → (<1.000 hl/anno) → circolazione dei prodotti vitivinicoli scortati da MVV.
- Esportazione indiretta (Ufficio doganale di uscita di altro Stato Membro):
 - Depositi fiscali → espletamento formalità doganali di esportazione ed emissione e-AD a scorta dei prodotti;
 - Piccoli produttori → espletamento formalità doganali di esportazione ed emissione MVV- E a scorta dei prodotti.
- Esportazione diretta (Ufficio doganale di uscita dello Stato): presentazione dichiarazione doganale ed emissione di e-AD o in alternativa di MVV- E (o documento MVV) a scorta dei prodotti.

ARRIVO DELLA MERCE IN GRAN BRETAGNA

Una volta che le merci verranno ricevute e controllate nel magazzino accise, il destinatario che le riceve deve:

- confermare che la merce è arrivata;
- completare e inviare una notifica HMRC.

Se le merci entrano in Gran Bretagna attraverso località di confine che non dispongono di sistemi di controllo doganale esistenti, si avrà tempo fino alla fine del giorno lavorativo successivo per notificare all'HMRC che le merci sono entrate nel Paese.

In questo scenario l'ingresso in EMCS (nella sua versione GB) può anche essere ritardato fino alla fine del giorno lavorativo successivo. Ciò è a condizione che si inserisca il riferimento della garanzia di circolazione delle accise sulla dichiarazione doganale di importazione.

SPEDIZIONE VERSO L'IRLANDA DEL NORD

Con l'Irlanda del Nord si applica il protocollo dell'Irlanda del Nord che prevede l'applicazione delle norme UE in materia doganale per la circolazione delle merci tra Stati membri. La circolazione si conclude con la presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario UK, attestata dalla nota di ricevimento comunicata elettronicamente.

Non ci saranno dunque specifiche formalità doganali, quindi:

- permanenza del regime unionale di circolazione tra Stati Membri dei prodotti sottoposti ad accisa;
- per trasferimenti in regime sospensivo, gli operatori stabiliti in Irlanda del Nord devono essere registrati e autorizzati nei sistemi elettronici delle accise;
- definizioni e classificazioni dei prodotti nonché modalità di applicazione dell'accisa restano disciplinate dalle Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE del Consiglio.

ARRIVO DELLA MERCE IN IRLANDA DEL NORD

Se si introduce regolarmente alcol in sospensione d'accisa da paesi UE, è possibile che il destinatario utilizzi uno dei seguenti 3 metodi:

- richiesta di approvazione come destinatario registrato ([Registered Consignee](#));
- utilizzo dei servizi di un destinatario registrato che lo importerà per suo conto;
- utilizzo dei servizi di un depositario autorizzato (Authorised Warehouse keeper), il quale riceve l'alcool per suo conto e lo immagazzina in sospensione d'imposta in un deposito autorizzato per le accise.

Se si utilizzano i servizi di un depositario autorizzato, questo deve chiedere l'approvazione come proprietario registrato, a meno che non stia importando **solo** vino. Come destinatario registrato, non può detenere o spedire prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'imposta. Dovrà rendere conto del dazio, se dovuto nel caso di merce non di origine UE, non appena le merci saranno ricevute nel Regno Unito, e poi pagare il dazio in regime di differimento.

Se si introduce occasionalmente alcol in sospensione d'accisa da paesi UE, è possibile richiedere all'HMRC di divenire un destinatario temporaneo registrato ([Temporary Registered Consignee](#)). Prima che le merci vengano spedite,

occorrerà pagare il dazio su ogni spedizione all'HMRC esclusivamente nei casi in cui non sia possibile riconoscere il trattamento preferenziale d'origine.

(Fonte: <https://www.gov.uk/guidance/import-alcohol-into-the-uk>)

REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE

L'Accordo UE-Regno Unito stabilisce il divieto, per le parti, di applicare dazi doganali, sia all'importazione che all'esportazione, esclusivamente nei confronti di quei prodotti che possano definirsi "**originari**" dell'altra parte.

A seguito della Brexit, infatti, le vendite verso UK non rappresentano più cessioni intracomunitarie, ma vere e proprie esportazioni, per le quali è fondamentale identificare l'origine del prodotto.

Per beneficiare di tariffe e quote zero, le imprese devono quindi dimostrare che i loro prodotti soddisfano tutti i requisiti di origine necessari previsti dall'Accordo.

Per dimostrare l'origine preferenziale UE è di estrema importanza analizzare la propria supply chain e tracciare così i vari componenti e le lavorazioni che hanno contribuito alla creazione del prodotto finale. Ricordiamo che nel caso in cui il bene UE non rispetti le regole di origine preferenziale, sarà soggetto al pagamento dei dazi alla dogana inglese.

In caso contrario, gli unici costi da sostenere saranno quelli dovuti a procedure e adempimenti doganali.



Quando una merce può definirsi originaria?

Ai sensi dell'articolo ORIG.3 e secondo l'accordo commerciale, Titolo I Capo 2 Sezione 1, sono considerati "originari" di una delle due parti i prodotti:

- **interamente ottenuti** in una delle due parti, ad esempio prodotti minerali, piante, animali vivi (precisamente elencati all'articolo ORIG.5); per l'origine, trattandosi di beni con un legame diretto o indiretto con il territorio non presentano problematiche;
- **fabbricati** in una delle due parti (UE) esclusivamente a partire da materiali originari della stessa parte (UE); si tratta di prodotti finiti, ma composti da materiali che possono avere componenti o lavorazioni extra UE. Ciascun materiale singolarmente considerato deve considerarsi originario dell'UE e per questo è fondamentale la tracciabilità dei componenti;
- **fabbricati** in una delle due parti (UE) incorporando materiali non originari purché questi ultimi soddisfino le regole

di origine specifiche per prodotto. Frequenti sono i prodotti ottenuti dalla trasformazione di materie prime extra-UE o con l'impiego di componenti realizzati in Paesi terzi. In questi casi occorre ricevere nell'Unione europea una "lavorazione sufficiente".

Le lavorazioni necessarie a conferire il carattere originario ai prodotti **fabbricati** sono individuate per ciascuno di essi nell'allegato ORIG-2, con riferimento alla corrispondente voce tariffaria. La lavorazione deve concludersi con un prodotto nuovo o deve rappresentare una fase importante del processo di fabbricazione.

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi sono considerate originarie del paese in cui hanno subito l'**ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di lavorazione.

Nel determinare l'origine del prodotto non si tiene conto del materiale di imballaggio e dei contenitori per la vendita al dettaglio. Nell'Accordo sono anche elencate varie lavorazioni considerate insufficienti, come la semplice etichettatura o la miscela di prodotti non originari, che non possono mai essere considerate idonee per fare acquisire l'origine preferenziale.

Cumulo bilaterale

Sempre secondo l'accordo, tra le parti si applicano le regole del **cumulo (completo/totale) bilaterale**. Un prodotto o materiale originario UK può essere considerato originario UE se nella UE viene trasformato o incorporato in altro prodotto a patto che l'operazione compiuta non sia considerata insufficiente (slide successiva).

In tal modo, il prodotto così ottenuto potrà godere dei benefici dell'origine preferenziale UE negli scambi commerciali con i paesi terzi.

Al contrario, **NON è previsto il cumulo con paesi terzi**, perciò qualora il prodotto sia realizzato a partire da un materiale non originario di una delle due parti, l'acquisizione del carattere originario UE o UK è subordinata alla effettuazione di una trasformazione sufficiente in una delle due parti nel rispetto delle regole specifiche per prodotto (sono insufficienti le produzioni citate all'art. ORIG.7 - Produzione insufficiente).

Determinazione dell'origine preferenziale ai fini dei regimi preferenziali dell'UE

Fatta salva la sottosezione 4.2, le merci importate nell'UE dal Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione diventano merci non originarie ai fini del loro uso nell'ambito dei regimi preferenziali dell'UE. Ne consegue quanto segue:

- le merci prodotte nel Regno Unito, anche prima della fine del periodo di transizione, se trasferite nell'UE o importate nell'UE dal Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, non sono considerate originarie dell'UE ai fini del loro uso nell'ambito dei regimi preferenziali dell'UE;
- le merci prodotte nell'UE prima della fine del periodo di transizione, se presenti nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e importate nell'UE dopo la fine del periodo di transizione, non sono considerate originarie dell'UE ai fini del loro uso nell'ambito di regimi preferenziali dell'UE e conformemente al principio di territorialità;
- le merci originarie di paesi partner preferenziali dell'UE e importate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione conformemente alle preferenze previste dai regimi commerciali preferenziali dell'UE, se importate nell'UE dal Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, non saranno considerate originarie del corrispondente paese partner. Tali merci non potranno quindi essere utilizzate ai fini del cumulo con tale paese partner (cumulo bilaterale) o con altri paesi partner (cumulo diagonale) nell'ambito dei regimi preferenziali dell'UE.

COME DIMOSTRARE L'ORIGINE DEL PROPRIO PRODOTTO?

La parte importatrice accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni.

Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su uno dei seguenti elementi:

- a) un'attestazione di origine, rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario,
- o
- b) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.

a. ATTESTAZIONE DELL'ORIGINE DA PARTE DELL'ESPORTATORE

(Periodo: dal _____ al _____ ⁽¹⁾)

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... ⁽²⁾) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di ... ⁽³⁾ origine preferenziale.

..... ⁽⁴⁾

(Luogo e data)

.....

(Nome dell'esportatore)

¹ Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo ORIG.19 [Attestazione di origine], paragrafo 4, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi.

L'attestazione di origine è rilasciata dall'esportatore, sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione dello stesso. L'esportatore è pertanto responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite (in caso di violazioni sono previste sanzioni).

Va riportata direttamente in fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione (i.e. packing list, bill of lading, delivery note).

Per gli esportatori italiani, la possibilità di inserire nella fattura la dichiarazione di origine preferenziale è riconosciuta soltanto per chi è iscritto alla **Banca dati Rex**. Anche gli esportatori non registrati al Rex possono tuttavia certificare l'origine dei prodotti su fattura, ma solo se il valore di spedizione complessivo non supera i 6.000 euro.

L'attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle lingue ufficiali dell'accordo e deve essere firmata dall'esportatore (l'obbligo di firma non sussiste per la dichiarazione resa dall'esportatore registrato nel sistema REX).

L'attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio, o per un periodo più lungo stabilito dalla parte importatrice fino a un massimo di 24 mesi.

Un'attestazione di origine può accompagnare:

- un'unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte;
- spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte nel periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

IL SISTEMA REX

Tramite questo sistema si tenta di snellire, velocizzare e superare l'attuale sistema delle certificazioni dell'origine. Tali semplificazioni consistono nella possibilità per l'esportatore di dichiarare autonomamente l'origine delle merci e, con l'introduzione del sistema degli esportatori registrati REX, nella facilità con cui ottenere il numero di registrazione che servirà appunto al rilascio della dichiarazione di origine.

L'iscrizione alla banca dati REX è stata semplificata grazie al "**Portale dell'operatore Rex**", operativo dal 25 gennaio 2021. Tramite una procedura online, è possibile acquisire la certificazione di esportatore registrato Rex. La registrazione avviene su richiesta dell'esportatore, sulla base di un mero controllo formale dell'istanza.

Il Portale REX è disponibile nell'EU Customs Trader Portal (EU CTP) [4], già utilizzato per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni BTI e AEO e per il sistema INF, ed è raggiungibile al seguente URL:

<https://customs.ec.europa.eu/gtp/>

Il numero di registrazione generato nel sistema REX è unico e vale sia nell'ambito dell'SPG che nell'ambito degli accordi che lo prevedono. Tale numero andrà riportato poi nell'attestazione di origine.

Per l'esportatore del Regno Unito questo numero corrisponde con il codice EORI che verrà inserito indipendentemente dal valore della spedizione.

Per la dichiarazione di origine preferenziale, l'esportatore deve acquisire la **dichiarazione del fornitore**, contenente una chiara indicazione dell'origine (UE o non UE) dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto esportato.

Per tutto il 2021, gli esportatori potranno rilasciare attestazioni di origine anche in assenza di una dichiarazione del fornitore. Tale dichiarazione potrà essere emessa successivamente (non oltre il 1° gennaio 2022) e dunque con valore anche per le operazioni già eseguite. Se entro tale data l'esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del fornitore, deve informare l'importatore UK, entro il 31 gennaio 2022.

Riassumendo, per il riconoscimento del dazio zero è necessario che i prodotti soddisfino tre distinte condizioni:

- 1) la merce deve rispettare le regole di origine preferenziale stabilite nell'Accordo;
- 2) il bene esportato deve essere accompagnato da una prova dell'origine preferenziale;
- 3) è necessario che il prodotto sia trasportato direttamente dall'Unione europea verso il Regno Unito (nessuna manipolazione durante il trasporto - regola di non modificazione).

REGOLE SPECIFICHE DI ORIGINE PER IL VINO

Regole specifiche per **bevande, liquidi alcolici e aceti** (capo 22):

| | |
|--------------------|---|
| - 22.01 - 22.06 | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che: <ul style="list-style-type: none">- tutti i materiali delle sotto voci 0806.10 (uve fresche), 2009.61 (succo d'uva di un valore Brix inferiore o uguale a 30) e 2009.69 (altri) utilizzati siano interamente ottenuti;- tutti i materiali del capo 4 (latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove) utilizzati siano interamente ottenuti; e- il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 (zuccheri di canna o barbabietola e saccarosio chimicamente puro) e 17.02 (altri zuccheri compresi il lattosio, maltosio, fruttosio) utilizzati non superi il 20% del peso del prodotto |
| - 22.07 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capo 10, delle sotto voci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano 461 interamente ottenuti. |
| - 22.08 - 22.09 | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti. |

CTH: la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato in una voce (livello a 4 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambio di voce doganale);

Spiegazione tabella nei suoi codici

Quindi se si esporta "vino", voce doganale NC 2204, l'attribuzione dell'origine preferenziale è riconosciuta se la trasformazione del materiale non originario è idonea a determinare un cambiamento di classifica del bene finale, purché le uve fresche utilizzate (sottovoce 0806 10) siano "interamente ottenute" nel territorio dell'Unione europea. Ugualmente, dovranno essere interamente ottenute in territorio UE le variabili del succo di uva (compresi i mosti), mentre gli zuccheri non originari utilizzati nel processo di produzione non potranno eccedere il 20% del peso del prodotto finale.

Diventa quindi chiaro che, potendosi usare solo una piccola quantità di additivi e coadiuvanti nel prodotto, qualsiasi vino prodotto con uve UE nell'UE sarà di origine europea e quindi entrerà in GB senza l'applicazione di tariffe.

WSTA: "QUALCHE INDICAZIONE DA UK"



wsta
speaking for the wine and spirit trade

L'intervento che segue è stato realizzato dall'associazione WSTA - Wine and Spirit Trade Association.

L'autore dei contenuti è David Richardson, Regulatory and Commercial Affairs Director, che si occupa di assistenza alle imprese e rappresenta il punto di contatto con HM Revenue and Customs.

Il WSTA rappresenta più di 300 imprese, dai grossi retailers ai proprietari di piccole aziende, che producono, importano, esportano, trasportano e vendono vini e alcolici nel Regno Unito.

Quando la merce arriva nel Regno Unito

L'importatore può:

- a. sdoganare la merce provvedendo al contempo al pagamento delle tasse (accise e/o altri oneri) e dell'iva di importazione e quindi immettere la merce al consumo sul mercato libera da qualsiasi gravame;
- b. sdoganare la merce, affidandosi a uno spediteore registrato che provveda all'allocatione della stessa presso un magazzino doganale utilizzando il sistema EMCS UK, consentendo di posporre il versamento dell'IVA e delle accise all'importazione;
- c. spostare le merci in transito verso un ufficio di arrivo, quindi sdoganare completamente le merci o utilizzare il sistema EMCS UK verso un magazzino doganale, rinviando nuovamente l'IVA all'importazione e le accise;
- d. continuare un movimento di transito verso un Destinatario Autorizzato.

Un unico procedimento per importare in UK merci dall'UE e dal resto del mondo

L'importatore avrà bisogno di un numero EORI GB per importare le merci e provvedere alla dichiarazione di importazione.

Tutti gli anelli della catena di approvvigionamento dovranno considerare quali sono gli Incoterms più appropriati per il proprio modello di business. È improbabile che venga utilizzata l'Incoterm EXW nel post- Brexit, in quanto molti acquirenti del Regno Unito non avranno un codice EORI UE da utilizzare in una dichiarazione di esportazione all'atto dello sdoganamento da UE verso GB.

Secondo la clausola EXW infatti è il compratore britannico che deve accollarsi la procedura di esportazione alla dogana UE.

Tale scelta avrebbe un effetto anche dal punto di vista del rispetto dei requisiti di etichettatura e sul differimento delle accise.

L'IVA all'importazione diventa esigibile quando le merci sono rilasciate al consumo, quando vengono svincolate dal deposito doganale o quando il periodo di differimento di versamento della tassa è scaduto.

È necessario prestare attenzione: il soggetto che sdogana la merce e quello che richiede il rimborso dell'IVA devono coincidere.

Le parti sceglieranno se sdoganare e versare gli oneri, rendendo le merci immediatamente disponibili per il mercato, oppure tenere i prodotti in sospensione d'accisa.

Al fine di evitare errate interpretazioni sulle tariffe, sulle aliquote VAT e sul cambio di origine le parti potrebbero tenere i beni in sospensione in UK attraverso l'utilizzo di una custom warehouse, di un deposito temporaneo o dei regimi di perfezionamento.

Sarà cura dell'importatore scegliere il regime confacente alle proprie esigenze e fare richiesta per ottenere le relative autorizzazioni.

Nel caso del deposito di accise, spesso denominato deposito doganale, questo regime consentirà di differire le accise e l'IVA del Regno Unito fino al momento in cui le merci vengono rilasciate all'azienda che le venderà al consumatore finale.

Ad esempio, per le merci con un rapido turnover i dazi (in caso di prodotti non di origine) e le imposte possono essere pagati immediatamente e la merce viene consegnata ai centri di distribuzione di supermercati, al canale HO.RE.CA, ai commercianti di vino che desiderano commercializzare la merce immediatamente.

Le merci destinate a un distributore o a un altro grossista, invece, possono essere depositate nel magazzino accise di tale azienda. Avendo queste aziende come clienti per i loro prodotti i rivenditori, il canale HO.RE.CA, ecc., saranno questi ultimi a provvedere al pagamento di dazi (per prodotti non di origine UE) e imposte.

Il Regno Unito ha un approccio molto flessibile ai modelli di business, quindi il ruolo dell'importatore può essere assunto da un'azienda di vendita al dettaglio finale, così come da un distributore, da un grossista o da un'azienda indipendente che fornisce il canale all'ingrosso.

Le aziende possono avere approcci diversi ai canali che desiderano utilizzare per i propri prodotti: un importatore può allo stesso tempo avere una propria attività di vendita al dettaglio ed importare linee da vendere al canale HO.RE.CA e/o ad altri rivenditori, scegliendo il grado di esclusiva da accordare ai diversi marchi e stabilendo pertanto che diffusione vuole accordare a quella determinata referenza.

Un importatore può anche scegliere di importare prodotti con clausola DDP.

Tale ipotesi ben si adatta a importazioni di campionature e può essere gestita attraverso gli ordinari canali di import/export.

In questo caso gli spedizionieri saranno abilitati al pagamento delle accise e della VAT alle aliquote previste del Regno Unito

L'esportatore europeo potrà, nel rispetto delle regolamentazioni locali, provvedere per i seguiti di competenza.

Regole per le vendite via Internet inviate tramite corriere dall'UE

Il venditore estero dovrà assicurarsi di disporre di accordi in atto per pagare i costi amministrativi dello sdoganamento, le accise e l'IVA all'importazione nel Regno Unito all'aliquota appropriata.

In generale, il corriere/servizio pacchi raccoglierà tali addebiti dal cliente, se non diversamente previsto dall'accordo fornitore/cliente.

I prezzi online del venditore dovranno rendere riconoscibili i costi del paese, le aliquote di dazio pertinenti (quando non è riconoscibile il regime di trattamento preferenziale di origine) ma non dovranno addebitare IVA, dazi o altre commissioni nazionali nel paese di origine in quanto è un'esportazione e si applica l'IVA a destino.

Potrebbe essere possibile per i corrieri effettuare consegne secondo i termini DDP, con il venditore che paga in anticipo le accise e l'IVA del Regno Unito. Dovranno quindi riflettere le tariffe del Regno Unito nei prezzi per i clienti del Regno Unito.



ALCOHOL WHOLESALER REGISTRATION SCHEME

Potrebbe essere necessario per l'azienda britannica richiedere l'accesso all' **Alcohol Wholesaler Registration Scheme** (AWRS).

Le aziende con sede in UK che intendono iniziare a vendere alcolici all'ingrosso nel Regno Unito, devono registrarsi a tale schema almeno 45 giorni prima di iniziare la commercializzazione dei prodotti.

Occorre fare domanda per l'AWRS se si applicano tutte le seguenti condizioni:

- l'azienda vende o organizza la vendita di alcolici e ha uno stabilimento nel Regno Unito;
- le vendite vengono effettuate nel momento in cui è dovuta l'accisa o dopo;
- eventuali vendite ad altre aziende sono effettuate per la vendita o la fornitura successiva.

L'importatore deve essere in possesso di un numero identificativo di accisa, reperibile tramite la registrazione sopra riportata, da non confondere con la licenza di importazione.

(Fonte: <https://www.gov.uk/guidance/import-alcohol-into-the-uk>)

ACCISE

Queste rimangono in vigore. Anche i vini e le bevande spediti come campioni gratuiti sono soggetti ai diritti di accisa. L'omissione del pagamento di dette imposte sui campioni è considerato reato.

Se si vuole importare alcolici, questi diventano soggetti all'accisa britannica quando arrivano nel Regno Unito.

Non si dovrà pagare l'accisa se si applica una delle seguenti condizioni:

- la merce è consegnata ad un deposito accise (excise warehouse) approvato a tale scopo;
- la merce è consegnata ad un deposito doganale ([customs warehouse](#)) il quale ha anche un'approvazione separata come deposito accise per quei locali;
- se si è produttori di birra registrati (registered brewer) e si riceve nei propri locali registrati alcolici di una classe che la propria registrazione autorizza a detenere.

Al momento il sistema delle accise si presenta estremamente frammentato: vino, birra, spiriti, sidri e bevande a basso contenuto di alcool richiedono tutti accise differenti.

Le accise sul vino vengono pagate quando il l'ABV (alcol in volume) è superiore all'1,2%. Tuttavia, è comunque necessario registrare i dettagli delle operazioni di produzione nei record di produzione.

Ad esempio, occorre pagare accise per lo spumante se il vino ha un ABV superiore al 5,5%, ma non superiore al 15% ed è contenuto in una bottiglia chiusa con una pressione in eccesso di 3 bar o più a 20° C a causa dell'anidride carbonica, oppure, indipendentemente dalla pressione, è tenuto in una bottiglia chiusa con un tappo a forma di fungo tenuto in posizione da un laccio o da una chiusura.

Tablelle accise - vino

| Classe o descrizione - WINE & MADE WINE | Codice imposta | Aliquota di accisa |
|---|----------------|-------------------------------------|
| Spumante/frizzante superiore al 5,5% ma inferiore all'8,5% | 412 - 422 | £ 288,10 per ettolitro |
| Spumante/frizzante 8,5% e oltre ma non superiore al 15% | 411 - 421 | £ 381,15 per ettolitro |
| Ancora superiore al 5,5% ma non superiore al 15% | 413 - 423 | £ 297,57 per ettolitro |
| Naturale o frizzante/spumantizzato superiore al 15% ma non superiore al 22% | 415 - 425 | £ 396,72 per ettolitro |
| Naturale o frizzante/spumantizzato superiore al 22% | 419 - 429 | £ 28,74 per litro di alcol nel vino |
| Superiore al 1,2% ma non superiore al 4% | | £ 91,68 per ettolitro |
| Superiore al 4% ma non superiore al 5,5% | | £ 128,08 per ettolitro |

(Fonte: <https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-allowances/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-allowances>)

SPIRITS: ETICHETTATURA E DUTY STAMP

Se le etichette soddisfanno i requisiti richiesti dal REG.EU n. [110/2008](#) esse saranno conformi a quanto previsto per esportare verso GB; sul punto si evidenzia che il governo UK sta apprestando alcune modifiche che vedranno la luce nel prossimo futuro.

Parimenti restano in vigore le prescrizioni ex REG. EU n. [1169/2011](#), riguardanti, ad esempio, la corretta indicazione dell'alcol contenuto e la tolleranza sull'espressione dei decimali.

Quanto citato al paragrafo Etichettatura di questo lavoro si estende e si applica anche a codesta sezione Spirits.

È importante notare che quasi tutti i prodotti alcolici non hanno bisogno di certificazioni sanitarie, con l'eccezione dei liquori cremosi se superano il contenuto di origine animale del 50% (Codice NC: 2208 70).



I liquori cremosi, i cui ingredienti sono frutta, caffè, alcol, latte, latte in polvere, tuorlo d'uovo e/o panna sono inquadrati secondo le definizioni di alimenti composti previsti dai Regolamenti Comunitari in materia di igiene degli alimenti e degli alimenti di origine animale ([CE](#) [852/2004](#) ([CE](#) [853/2004](#)).

Fintanto che la regolamentazione GB si attiene ai medesimi principi espressi dalla normativa comunitaria, i liquori

cremosi non sono soggetti a controlli veterinari presso il BCP, né alla necessità di essere scortati da certificazione sanitaria, se il contenuto di origine animale (latte in particolare) è inferiore al 50% ed il prodotto composto può essere conservato a temperatura ambiente.

Il liquore cremoso che contiene ingredienti di origine animale in misura pari o superiore al 50% oppure in misura inferiore al 50 % ma il prodotto composto non è conservabile a temperatura ambiente o non è stato trattato termicamente in tutta massa deve essere presentato per i controlli veterinari presso il BCP scortato dal certificato sanitario relativo alla tipologia di ingrediente di origine animale

Tutte le bottiglie e gli altri contenitori per la vendita al dettaglio di alcolici, vino o vino di fabbricazione, con un titolo alcolometrico pari o superiore al 30% in volume, di capacità pari o superiore a 35 centilitri (cl), devono recare un bollo quando immesse al consumo.

Per uso personale il bollino non è richiesto.

In una transazione commerciale tradizionale, tale onere è assolto allorché il prodotto supera la dogana britannica ed al momento in cui avviene l'immissione al consumo. Se non si è autorizzati a detenere merci in sospensione, l'apposizione va operata entro i 14 giorni dall'arrivo della spedizione.

[\(approfondimento\)](#)

APPOSIZIONE DEL BOLLO ALL'ORIGINE SUI BENI ACQUISTATI NELL'AMBITO DI UN ACCORDO DI VENDITA A DISTANZA (ON LINE SELLING)

Unione Europea - Irlanda del Nord

Quando le merci vengono importate nell'ambito di un accordo di vendita a distanza, i cd. duty stamp devono essere applicati prima che le merci arrivino nel Regno Unito. La responsabilità di garantire che i timbri siano apposti prima che le merci vengono importate spetta al venditore estero.

Se si conferisce incarico al cliente importatore di agire come rappresentante fiscale del Regno Unito in un accordo di vendita a distanza, questo si registrerà ai fini del bollo. In questo modo, ottenuti i bolli per conto del venditore estero, sarà cura di quest'ultimo garantire che siano apposti prima che le merci vengono importate nel Regno Unito.

Unione Europea - Gran Bretagna

Anche in questo caso il venditore estero delle merci deve assicurarsi che i bolli del Regno Unito vengano applicati prima che le merci vengono importate. Gli altri oneri sono a carico di colui che si configura come importatore.

Il corriere richiederà al destinatario di compilare un modulo e provvedere al pagamento dell'Accisa dovuta prima della consegna della merce. Il corriere versa questi soldi a HMRC e consegna la merce.

[\(approfondimento\)](#)

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI (AEO)

Secondo l'Accordo il Regno Unito e l'UE riconoscono reciprocamente la figura degli "operatori economici autorizzati" (AEO). Essere AEO consente agli operatori economici di avvalersi di vantaggi ed agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere.

Di conseguenza, gli AEO riconosciuti come tali in Italia continueranno a beneficiare di questo regime nelle future relazioni con il Regno Unito, laddove ne soddisfino i requisiti. Questo è strumento utile non solo per facilitare e accelerare gli adempimenti doganali in caso di urgenza, ma anche per supportare la valutazione dei rischi ed effettuare in modo oculato la scelta delle merci da assoggettare a ispezione.

I vantaggi di questo mutuo riconoscimento (Mutual Recognition Agreement), previsto dal Trade and Cooperation Agreement applicabile dal 1° gennaio 2021, sono riconosciuti solo ai soggetti titolari dell'autorizzazione AEOS (per la sicurezza art. 38.2 b del CDU) o comunque ai soggetti la cui autorizzazione prevede la componente sicurezza (ex autorizzazione AEO Full).

L'accordo pone inoltre le basi per sviluppare ulteriormente la cooperazione doganale in futuro, anche per quanto riguarda, ad esempio, soluzioni innovative, nel pieno rispetto delle norme nazionali di entrambe le parti, relative alla gestione delle procedure doganali per il traffico roll-on / roll-off o scambio di informazioni doganali.

IL LUOGO APPROVATO ALL'EXPORT

L'istituto consente di sdoganare la merce in export direttamente presso la propria sede (o presso i propri magazzini di logistica) trasformando la propria azienda in una "filiale della dogana". **La merce viene consegnata al vettore già sdoganata all'esportazione.**

La circolare 2/D del 7 febbraio 2018 e da ultimo la circolare 49/2020 del 30 dicembre 2020 hanno introdotto notevoli semplificazioni per il rilascio dell'autorizzazione allo sdoganamento presso luogo approvato all'esportazione.

CLAUSOLA DI REVISIONE E CONSIGLIO DI PARTENARIATO

Articolo 7 dell'ALLEGATO TBT-5 - SCAMBI DI VINO - prevede il riesame delle disposizioni in materia: "Al più tardi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti valutano ulteriori misure per agevolare gli scambi di vino tra le parti".

L'accordo prevede l'istituzione di un organo comune, il **Consiglio di partenariato**, per la gestione dell'accordo. Questo è previsto che si riunisca almeno una volta all'anno, ma può incontrarsi più spesso su richiesta dell'UE o del Regno Unito.

Il Consiglio opera in caso occorra attuare modifiche nella sostanza del TCA alla luce dell'esperienza e per tale motivo esiste una clausola di revisione quinquennale.

Nel caso di insoddisfazione degli interessi di ciascuna delle parti è possibile:

- la prevista revisione quinquennale dell'Accordo, revisione che può anche verificarsi ogni qual volta un nuovo Stato aderisce all'Ue;
- l'ancor più radicale misura dell'uscita dall'Accordo con 12 mesi di preavviso. Quest'ultima opzione non mette fine ad alcune clausole di cooperazione che sono regolate ad hoc.

Alla pagina Brexit del sito Agenzia ICE/ Regno Unito sono disponibili gli approfondimenti su vari aspetti toccati da questo lavoro:

- prodotti composti;
- regole di origine;
- certificazioni;
- controlli doganali;
- facilitazioni all'export;
- scenario fiscale, vendite on line;
- clausole incoterms e tanto altro.

[BREXIT/AGENZIA ICE/REGNO UNITO](#)








LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it
☎ +44 20 7292 3916

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

ita-london-italian-trade-agency 
@ITALondon_ 
@italondon_ 
Italian Trade Agency 